

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO BILANCIO CONSOLIDATO ALLEGATO 4/4 D. LGS.VO NR. 118/2011 – PUNTO 3.2 “COMUNICAZIONE AI COMPONENTI DEL GRUPPO” DIRETTIVE BILANCIO CONSOLIDATO DEL G.A.P.

Al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato vengono approvate le seguenti direttive da impartire agli enti di cui al punto 2 del dispositivo della delibera in oggetto, rientranti nel perimetro di consolidamento, così come previsto dal paragrafo 3.2 dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011:

- Il bilancio di esercizio, che comprende lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo), deve essere trasmesso al Comune di Maserà di Padova, tramite posta certificata, entro 10 giorni dalla sua approvazione e comunque entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre- consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
- Gli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento di cui al punto 2 della delibera di cui il presente documento costituisce allegato, devono adeguare tempestivamente il proprio bilancio ai criteri previsti dal richiamato principio contabile di cui all'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 e s.m.i., se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale.
- I documenti da trasmettere comprendono:
 - Lo stato patrimoniale
 - Il conto economico
 - Le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

Ogni ente dovrà poi tener conto delle principali linee guida al fine di non pregiudicare l'equilibrio del soggetto aggregatore ovvero:

- rispetto degli equilibri di parte corrente e capitale e rispetto dei vincoli di finanza;
- rispetto e contenimento della spesa del personale;
- condivisione delle scelte strategiche ed operative del soggetto aggregato specie per quelle che potrebbero influire negativamente sul bilancio del soggetto aggregatore;
- gestione corretta dei flussi di cassa;
- monitoraggi periodici con analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati;
- individuazione in caso di necessità delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.